

## DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 39/2013<sup>1</sup>

Il sottoscritto Paolo CARACCIOLI, nato a *omissis*, il *omissis*, con riferimento all'incarico di Segretario Generale, con funzioni di Direttore Generale, di cui agli Atti del Sindaco metropolitano n. 6 del 09.02.2022 e n. 10 del 28.02.2022, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presa visione dell'art. 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 39, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.lgs n. 39/2013,

### DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITÀ'** disciplinate dal D.lgs. n. 39/2013:

X di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)**

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.  
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.  
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.  
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.  
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

<sup>2</sup> **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. **Gli incarichi amministrativi di vertice** e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.  
2. **Gli incarichi amministrativi di vertice** e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

- art. 11, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 39/2013<sup>3</sup>

## DICHIARA ALTRESI'

- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Roma, 24.12.2025

Firma

Paolo Caracciolo

---

<sup>3</sup> Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.